

SENATO DELLA REPUBBLICA – XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2010

215^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

(1208) Mariangela BASTICO ed altri. - Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali

(1378) Marilena ADAMO ed altri. - Istituzione della Città metropolitana di Milano

(1413) FLERES ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali

(1497) FLERES e ALICATA. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

(2100) D'ALIA. - Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale

(2162) Anna Maria CARLONI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1208, 1378, 1413 e 1497, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2100, 2162 e 2259 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 2100, 2162 e 2259, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1208, 1378, 1413 e 1497 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1208, 1378, 1413 e 1497, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente VIZZINI ricorda che, tra i disegni di legge in titolo, il n. 2259, d'iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera dei deputati, si aggiunge a tutti gli altri, d'iniziativa parlamentare, il cui esame era stato avviato a suo tempo salvo che per il n. 2100 e il n. 2162, assegnati dopo l'ultima seduta di trattazione. Propone, pertanto, di procedere all'esame congiunto di tutte le iniziative.

La Commissione consente.

Ha quindi inizio l'esame del disegno di legge n. 2259, che sarà trattato congiuntamente agli altri disegni di legge.

Il relatore PASTORE (PdL) sottolinea l'importanza del provvedimento che, a distanza di circa dieci anni, provvede alla definizione delle funzioni amministrative degli enti locali attuando la riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione; in particolare il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118, per la cui realizzazione vengono predisposti strumenti chiari e flessibili.

Si tratta, a suo avviso, di una riforma profonda e significativa. Ricorda il precedente della legge n. 142 del 1990, che aveva innovato nella mentalità e nelle procedure amministrative; successivamente è stata introdotta l'elezione dei sindaci e dei presidenti di provincia; più recentemente, è stata approvata la delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, un principio che pone la necessità di ridisegnare organicamente il quadro delle funzioni amministrative delle Regioni e degli enti locali.

Rinviando all'illustrazione dell'altro relatore, senatore Bianco, la disamina delle singole disposizioni, rileva il mancato intervento su temi di grande interesse. Non è stata presa in considerazione la necessità di un sistema di controlli diffusi e decentrati che, fatta salva l'autonomia degli enti locali, consenta una verifica della legittimità degli atti amministrativi. Inoltre, non sono state incluse disposizioni per l'attuazione delle città metropolitane e per disciplinare lo statuto di Roma capitale,

così come mancano norme organiche per regolare i cosiddetti "costi della politica". Anche il disegno di legge che reca disposizioni contro la corruzione (Atto Senato 2156), prevede norme che più opportunamente dovrebbero essere collocate nella "Carta delle autonomie".

Soffermandosi specificamente sul tema dei controlli, sottolinea che un sistema di verifica potrebbe tutelare anche la posizione delle minoranze politiche all'interno dei consigli, le quali attualmente sono costrette a rimettere il vaglio della legittimità degli atti ai giudici amministrativi e ordinari. In proposito, suggerisce l'ipotesi di affidare il controllo sugli atti amministrativi degli enti locali a figure come i difensori civici da istituire a livello provinciale e regionale.

È opportuno intervenire anche sulla materia delle incompatibilità, fra l'altro per evitare la commistione fra cariche amministrative locali e governative nonché fra la carica di consigliere e quella di assessore. Anche la legge per l'elezione dei consigli comunali e provinciali potrebbe essere riconsiderata per tenere conto, anche, della riduzione del numero dei componenti disposta di recente per limitare i costi degli organi elettivi locali.

Infine, sottolinea la necessità di rivedere le funzioni delle assemblee degli enti locali, con l'obiettivo di conferire loro maggiore dignità e disincentivare comportamenti dilatori e sterili, non consoni al confronto politico presso gli organi amministrativi locali.

Il relatore BIANCO (PD) esprime il ringraziamento per la decisione della Presidenza di confermare la designazione di due relatori alla Commissione, di cui uno appartenente ai gruppi dell'opposizione, anche per l'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa: ciò dimostra la consapevolezza dell'opportunità di favorire la massima condivisione su una materia che ha natura istituzionale; un apprezzamento, il suo, anche personale, vista la sua esperienza politica maturata come rappresentante dei comuni italiani e come Ministro dell'interno.

Ricorda l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge-delega per l'attuazione del federalismo fiscale, che sottolineava l'impellente necessità di definire propedeuticamente le funzioni delle autonomie locali in modo organico ed equilibrato, in modo da esaltare le potenzialità di quel sistema. In proposito, sottolinea l'esigenza di preservare il principio di unità nazionale, di valorizzare la specificità delle Regioni e di cogliere la ricchezza della diversità di comuni e province.

Dopo aver ringraziato gli uffici del Senato per la predisposizione di una esaustiva nota illustrativa, si sofferma sulle singole disposizioni. Esse indicano le finalità e l'oggetto del provvedimento (articolo 1), le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane (articoli 2, 3 e 4) e quelle ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione (articolo 5). L'articolo 6 rinvia alle leggi statali e regionali la disciplina delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, nei limiti delle disposizioni di salvaguardia indicate dall'articolo 7 e delle modalità di esercizio di cui all'articolo 8.

Il Capo III disciplina le funzioni amministrative degli enti locali e indica i principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adozione della "carta delle autonomie locali". Il Capo IV attua una razionalizzazione degli uffici decentrati dello Stato, attraverso un'apposita delega, mentre il Capo V reca soppressioni e abrogazioni relative a enti e organismi. L'articolo 19 indica le attribuzioni dei consigli, mentre il Capo VIII individua i piccoli comuni e introduce misure organizzative in loro favore nonché norme di semplificazione dei documenti finanziari e contabili. L'articolo 23 reca norme sul direttore generale degli enti locali, mentre l'articolo 24 interviene sulla materia dei controlli negli enti locali. L'articolo 25 prevede modifiche alla disciplina della revisione economico-finanziaria presso gli enti locali, l'articolo 26 reca soppressioni di norme riguardanti le funzioni degli enti locali e l'articolo 27 introduce una norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conclude, auspicando che il provvedimento dia ordine ai numerosi interventi legislativi operati in modo disorganico. Fra l'altro, ricorda l'inopportuno intervento della Commissione bilancio del Senato, in sede di esame della manovra economica, che ha soppresso l'Agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di svolgere un ciclo selettivo di audizioni, per consentire un'analisi più approfondita delle disposizioni.

Il relatore BIANCO (PD) condivide tale proposta. Si associa il relatore PASTORE (PdL).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2010

234^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

IN SEDE REFERENTE

(1208) Mariangela BASTICO ed altri. - Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali

(1378) Marilena ADAMO ed altri. - Istituzione della Città metropolitana di Milano

(1413) FLERES ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali

(1497) FLERES e ALICATA. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

(2100) D'ALIA. - Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale

(2162) Anna Maria CARLONI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio e rinviato in quella del 14 ottobre.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) si sofferma su alcune disposizioni del disegno di legge n. 2259, che destano perplessità e in merito alle quali auspica un chiarimento del Governo. In particolare ritiene che l'obbligo di svolgere in forma associata le funzioni per i Comuni con meno di 5.000 abitanti configuri una compressione dell'autonomia di quegli enti, che invece dovrebbero essere posti al centro della riorganizzazione complessiva che si intende realizzare con la Carta delle autonomie. A suo avviso, per i Comuni non piccolissimi sarebbe preferibile incentivare la tendenza all'associazionismo con meccanismi premiali.

Inoltre, ritiene che la norma di cui all'articolo 8, comma 6, in base alla quale la Regione individua con propria legge la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata delle funzioni comunali realizzi un inopportuno neo-centralismo regionale.

A proposito dell'articolo 15, esprime perplessità sull'opportunità di mantenere la circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza degli uffici territoriali del Governo. Ciò appare in contrasto con l'intento da più parti dichiarato di un superamento delle Province. Osserva come la formulazione della disposizione che prevede l'individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino in correlazione al perseguimento di specifiche finalità che giustificano il mantenimento delle relative strutture periferiche, si configura come una specificazione dell'oggetto di delega piuttosto che come principio o criterio direttivo. A suo avviso, l'effettivo decentramento delle funzioni sarebbe penalizzato se le funzioni periferiche delle amministrazioni si concentrassero nei capoluoghi delle Province.

Il ministro CALDEROLI precisa che l'obbligatorietà dello svolgimento delle funzioni in forma associata per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti è già prevista da norme vigenti e che l'individuazione delle dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale come competenza legislativa residuale delle Regioni. Il disegno di legge del Governo, al fine di attenuare i possibili effetti negativi, ha previsto la concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali. Semmai, desta preoccupazione il possibile conflitto con l'articolo 117, primo comma, lettera p), della Costituzione, che sancisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Infine, ricorda che le disposizioni che riguardano il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, che egli aveva immaginato di espungere dalla delega, è stata ritenuta necessaria durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2010

237^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

(1208) Mariangela BASTICO ed altri. - Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali

(1378) Marilena ADAMO ed altri. - Istituzione della Città metropolitana di Milano

(1413) FLERES ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali

(1497) FLERES e ALICATA. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

(2100) D'ALIA. - Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale

(2162) Anna Maria CARLONI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il senatore VITALI (PD) sottolinea l'interesse della sua parte politica per una approvazione tempestiva della Carta delle autonomie con il consenso più ampio possibile delle forze politiche, in analogia a quanto è avvenuto per la delega al Governo sull'attuazione del federalismo fiscale.

Rileva l'esigenza di una ricognizione delle modifiche apportate nel tempo al testo unico delle disposizioni sugli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in modo da confermarle o riconsiderarle attraverso uno strumento legislativo organico.

Giudica positivamente che il disegno di legge n. 2259, di iniziativa del Governo, approvato dalla Camera dei deputati, proponga un elenco delle funzioni fondamentali degli enti locali, anche se resta la necessità di calibrare il rapporto fra quelle attribuite ai Comuni e quelle affidate alla Province. In proposito, manifesta il proposito del suo Gruppo di presentare un disegno di legge diretto a prevedere che gli organi della Provincia siano eletti dai Consigli comunali, in modo da assicurare la rappresentanza dei Comuni che insistono sul territorio e nel contempo legittimare e rafforzare il ruolo dell'ente intermedio.

Condivide la proposta di prevedere l'obbligatorietà dell'esercizio comune delle funzioni da parte dei piccoli Comuni e osserva che anche nel settore finanziario e fiscale possono essere realizzate forme di associazione, come ad esempio in Francia.

A suo giudizio, si dovrebbero introdurre norme più incisive per l'attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di attribuzione delle funzioni amministrative. Anziché procedere attraverso una delega, si dovrebbe considerare la proposta di cui all'articolo 8 del disegno di legge n. 1208, d'iniziativa della senatrice Bastico e di altri senatori, cioè che fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo.

Infine, sottolinea la necessità di completare il quadro legislativo per consentire la concreta attuazione delle Città metropolitane.

La senatrice ADAMO (PD) invita il Governo a chiarire il significato della clausola di salvaguardia introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1. Sottolinea la priorità della definizione delle funzioni degli enti locali rispetto all'attuazione del federalismo fiscale e nota che la formulazione

dell'articolo 1, comma 4, implica che il metodo di finanziamento delle funzioni fondamentali resti ancorato per un periodo di cinque anni alla ripartizione 80 per cento - 20 per cento.

Inoltre, auspica disposizioni innovative sulle Province e, per quanto riguarda l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni minori, un criterio di omogeneità geografica e funzionale.

Condivide l'annotazione del senatore Vitali a proposito delle aree metropolitane, considerata la difficile condizione di quelle città (ad esempio Milano) nell'amministrare un territorio metropolitano assai più ampio e articolato di quello municipale.

A suo avviso, si potrebbe cogliere l'occasione della revisione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province anche per un intervento sulla gestione del servizio sanitario, in modo da assicurare un maggiore controllo democratico sulle risorse, considerate le situazioni di scarsa trasparenza che si verificano di frequente e la rilevanza della spesa sanitaria nel complesso del bilancio regionale.

Infine, ribadisce la proposta di istituire una anagrafe degli amministratori locali, anch'essa orientata ad assicurare una maggiore trasparenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 5 APRILE 2011

277^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

IN SEDE REFERENTE

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati

(1208) Mariangela BASTICO ed altri. - Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali

(1378) Marilena ADAMO ed altri. - Istituzione della Città metropolitana di Milano

(1413) FLERES ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali

(1497) FLERES e ALICATA. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

(2100) D'ALIA. - Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale

(2162) Anna Maria CARLONI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2010 e rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti pubblicati in allegato, che sono riferiti al disegno di legge n. 2259, assunto come testo base, in quanto già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 2.23, diretto a specificare che la pianificazione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico da parte dei comuni si riferisca esclusivamente ai bacini di traffico comunali. Nello stesso senso dispongono gli emendamenti 3.8 e 4.2, rispettivamente con riferimento all'ambito provinciale e a quello delle città metropolitane.

Inoltre, riferisce sulle proposte volte a evitare che l'istituzione di unioni di comuni non comporti l'impiego di nuove sedi, di nuovo personale o di altri segretari oltre a quelli di cui già dispongono i singoli comuni.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore VITALI (PD) evidenzia il rischio di una frammentazione della discussione. Tenuto conto che i due relatori, uno espressione dei Gruppi di maggioranza, l'altro dei Gruppi di opposizione, hanno fin qui operato in spirito di collaborazione e che anche da parte del Governo è stata manifestata un'ampia disponibilità, suggerisce la possibilità di dare loro l'incarico di svolgere un esame preventivo degli emendamenti, in modo da pervenire a una serie di proposte, possibilmente condivise, per modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE condivide tale proposta, che prelude in effetti alla costituzione di un comitato ristretto, osservando che anche ove non fosse possibile raggiungere una posizione unanime in sede informale, si potranno comunque enucleare le materie sulle quali vi è il consenso dei Gruppi parlamentari e quelle sulle quali si dovrà svolgere un più ampio confronto nella sede plenaria.

Il relatore PASTORE (PdL) ricorda che i relatori hanno preferito non avanzare emendamenti in questa fase, in attesa di conoscere le proposte di modifica dei Gruppi parlamentari. In sede di comitato ristretto, tuttavia, anche i relatori potranno prospettare le loro linee di modifica.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), pur condividendo l'opportunità di dar luogo a un comitato ristretto, ritiene utile che si svolga comunque la fase di illustrazione degli emendamenti, anche per fornire ai relatori e allo stesso comitato ristretto elementi di riflessione in base ai quali svolgere il loro lavoro.

Il relatore BIANCO (*PD*) condivide la proposta del senatore Benedetti Valentini.

Il presidente VIZZINI, quindi, propone che nelle sedute di oggi e di domani, mercoledì 6 aprile, prosegua l'illustrazione degli emendamenti. Nel frattempo, i Gruppi parlamentari potranno designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato ristretto, i cui lavori saranno coordinati dai relatori.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), intervenendo per l'illustrazione dei suoi emendamenti, rileva il rischio che, se si accede a una soluzione che postuli una riorganizzazione istituzionale degli enti locali diversa per le Regioni a statuto ordinario e per quelle a statuto speciale, si determini così una irragionevole disparità. Per tale motivo, sostiene l'emendamento 27.1, diretto a prevedere che le Regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguino senz'altro a quanto stabilito dal disegno di legge.

Richiama poi l'attenzione sugli emendamenti da lui presentati con riferimento all'articolo 8, comma 6: esso contiene una disposizione che potrebbe dare luogo a una forma di neocentralismo regionale e all'impropria istituzione di ambiti subprovinciali, in contrasto anche con la rinnovata concentrazione di funzioni nell'ente provincia, attraverso la definizione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica: questa operazione è funzionale allo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni previste all'articolo 2, comma 1. Tra l'altro, quella previsione riguarda un numero elevato di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 100.000 abitanti, e spesso comuni di dimensioni anche ragguardevoli. Pertanto i suoi emendamenti, con diversi interventi, tendono a precisare e a limitare le potestà regionali in materia.

Infine, illustra l'emendamento 15.4, diretto a precisare i criteri della delega al Governo, che altrimenti risulterebbe illegittima, per l'individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino ai fini della concentrazione degli uffici delle amministrazioni periferiche nell'ufficio territoriale del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.